

COMUNE DI RHO

CAPITOLATO D'APPALTO

SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA'
COMUNALE
CIG. 868085542A

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la riparazione delle parti meccaniche, elettriche/elettroniche, la fornitura e la sostituzione pneumatici degli autoveicoli di proprietà comunale per la durata di mesi 36.

ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo a base d'asta è di €. 90.000,00.= (iva esclusa). (costi della sicurezza per rischi di interferenza € 0) oltre IVA nella misura di legge.

Gli oneri relativi alle interferenze sono quantificati in € 0,00. Non essendoci alcuna interferenza con il personale comunale non viene prodotto alcun documento DUVRI. Qualora, per ragioni organizzative, dovessero modificarsi alcune condizioni che prevedano interferenze, verrà redatto apposito DUVRI.

Il costo della manodopera presunto è stimato in €. 19.800,00.=

Il progetto base di cui all'art. 63 c. 5 è costituito dalla relazione tecnica illustrativa, dalla stima dei costi, dal quadro economico, dal Capitolato Speciale d'Appalto della presente gara e dall'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

ART. 3 - INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO - FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, redatto ai sensi dell'art. 19 del D.M. 49/2018 a firma del Rup e dell'Appaltatore. L'appalto avrà la durata di 36 mesi e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Il verbale di avvio dell'esecuzione del servizio dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'appaltatore entro 7 gg. dalla data di invio via Pec. In caso di mancato riscontro, il Rup assegnerà un nuovo termine, decorso il termine, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

La decorrenza del termine contrattuale rimane comunque quella della prima convocazione.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere all'avvio del servizio nelle more della stipulazione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi., previa comunicazione scritta.

La fornitura è finanziata con mezzi ordinari di Bilancio.

ART. 4 - MODIFICHE DELLA DURATA E DELLA PRESTAZIONE

L'Amministrazione intende avvalersi dell'articolo 106 del D.L.gs. n. 50/2016 riguardo a:
"Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia":

- ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
- ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tale caso non è legittimo il diritto di risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore.

Altre opzioni:

- l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare quanto previsto all'art. 63, comma 5, del Codice, ricorrendo, nel caso lo ritenga necessario, alla procedura negoziata senza bando nei due anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale. L'importo per la ripetizione di servizi analoghi pari a due anni ai sensi dell'art. 63, comma 5, è di €. 60.000,00.= (I.V.A. esclusa) -

ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI TIPO MECCANICO, RECUPERO MEZZI IN AVARIA, CONTROLLO EMISSIONI DI GAS DI SCARICO, REVISIONI

Il servizio deve comprendere:

- tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo meccanico che si rendessero necessari per gli automezzi in seguito a guasti di qualsiasi natura nonché per eventuali incidenti;
- preparazione meccanica dei veicoli per invio alla revisione annuale in ottemperanza alla normativa vigente in materia;
- revisione bombole metano secondo la normativa in vigore per i veicoli a trazione ibrida (benzina/metano). Le operazioni prevedono l'individuazione del gestore collaudatore, l'inoltro e ritiro dei veicoli in officina e operazioni amministrative;
- controllo delle emissioni di scarico;
- rabbocchi di olio e liquidi;
- servizio gratuito di ritiro e riconsegna, con proprio personale e mezzi mediante uso della "targa prova", del veicolo presso la sede entro 2 ore dalla chiamata del referente e riconsegna entro 2 ore dalla definizione dei lavori. (per sede si intende: la sede del Palazzo comunale e sedi di uffici comunali dislocati nel territorio compreso il magazzino comunale). In caso di estrema urgenza il ritiro deve avvenire entro 60 minuti, salvo diversi accordi con il referente comunale.
- Il recupero dei veicoli dovrà essere possibile in tutti i giorni dell'anno, festivi inclusi e per le 24 ore giornaliere;
- L'officina deve garantire un servizio di ripristino con proprio veicolo di pronto intervento-mobile di operazioni semplici di veicoli in avaria in qualsiasi luogo si trovino. A titolo esemplificativo: sostituzione batteria, fusibili, sostituzione gomma (ruotino) o intervento tramite kit di gonfiaggio gomme.
- I veicoli in uso al Servizio di Protezione Civile e della Polizia Locale hanno la priorità nell'esecuzione degli interventi di riparazione e comunque su indicazione del referente comunale;
- eventuale servizio di soccorso degli automezzi: la ditta aggiudicataria dovrà assicurare, in caso di fermo di un veicolo per avaria, (avaria non risolta tramite unità mobile) sia in ambito comunale che provinciale, il pronto recupero del veicolo (soccorso stradale). Tale recupero dovrà essere autorizzato dal referente dell'ufficio comunale ed effettuato entro e non oltre 2 ore dalla chiamata, salvo diversi accordi;

SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI TIPO ELETTRICO/ELETTRONICO

Il servizio deve comprendere:

- tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo elettrico/elettronico, (sostituzione batteria, alternatore, lampadine, candele, fusibili ecc. riguardante l'impianto elettrico/elettronico del veicolo) che si rendessero necessari per gli automezzi in seguito a guasti di qualsiasi natura, nonché per eventuali incidenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo le centraline d'iniezione e i sistemi d'antifurto, ove presenti. Il materiale di consumo e le batterie dovranno essere smaltite secondo le normative vigenti nazionali e comunitarie;
- L'officina deve garantire un servizio di ripristino con proprio veicolo di pronto intervento-mobile di operazioni semplici di veicoli in avaria in qualsiasi luogo si trovino. A titolo esemplificativo: sostituzione batteria, fusibili, etc.

OLI - LUBRIFICANTI - LIQUIDI DIVERSI (ANTIGELO, ADDITIVI, LAVAVETRI)

Il servizio deve comprendere:

- controllo dei livelli, eventuale rabbocchi. L'effettuazione del tagliando avverrà su richiesta del referente comunale. La ditta dovrà garantire la fornitura di lubrificanti delle caratteristiche indicate nel libretto d'uso di manutenzione del veicolo. Gli oli esausti dovranno essere smaltiti secondo le normative vigenti nazionali e comunitarie a cura dell'appaltatore

- Servizio di collaudo bombole metano per i veicoli a trazione ibrida (benzina/metano). I veicoli a trazione ibrida sono n. 13 Fiat Panda, n. 4 Fiat Doblò e un Ducato. Il servizio dovrà consistere ad effettuare il collaudo bombole metano secondo la scadenza e le modalità prevista dalla normativa vigente. Il collaudo dovrà essere eseguito da officine di installazione e revisione bombole metano regolarmente autorizzate. Tipo di omologazione bombole R110. Le bombole dovranno essere dotate della regolare targhetta codificata identificativa per bombole metano come previsto dalla circolare MIT del 21-11-2002 prot. 4043-MOT2/C. L'officina dovrà rilasciare talloncino cartaceo con indicazione del n. bombole, della marca, matricola, prossima scadenza, targa veicolo e timbro.

Si precisa che:

per manutenzione ordinaria si intende il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazioni di registrazioni e controllo periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici e comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento; vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza;

per manutenzione straordinaria si intende il complesso delle operazioni atte a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti anche a seguito di sinistro dell'autoveicolo e comunque tutte le operazioni necessarie per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso, in condizioni di sicurezza.

FORNITURA, MONTAGGIO PNEUMATICI E SERVIZI CORRELATI

Il servizio deve comprendere:

- La riparazione e/o sostituzione di pneumatici ed equilibratura; la ditta aggiudicataria dovrà sostituire i pneumatici dei veicoli ogni qualvolta, previa autorizzazione del referente dell'ufficio competente, si renderà necessario, ovvero quando si riscontra l'usura e comunque secondo i parametri previsti dal Codice della Strada. I pneumatici dovranno essere sempre sostituiti almeno a coppie sullo stesso asse e dovranno essere sempre della stessa marca e modello.
- La ditta dovrà inoltre eseguire le prestazioni di turnazioni dei pneumatici, campanatura, convergenza, e riparazione delle forature, controllo pressione pneumatici. Le sostituzioni e le riparazioni dovranno essere effettuate al ricovero del veicolo in officina e ultimate nei tempi tecnici necessari per l'esecuzione delle prestazioni.
- L'officina deve garantire un servizio di ripristino con proprio veicolo di pronto intervento-mobile di operazioni semplici di veicoli in avaria in qualsiasi luogo si trovino. A titolo esemplificativo: sostituzione gomma (ruotino) o intervento tramite kit di gonfiaggio gomme.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura di pneumatici invernali, all season ed estivi di diverse marche. A richiesta del referente comunale dovrà essere esibita l'Etichetta Europea Pneumatici.

Tali elencazioni costituiscono una mera esemplificazione delle attività oggetto del servizio che debbano intendersi estese a tutte le attività ed adempimenti necessari a garantire il corretto funzionamento di tutti i veicoli.

ART. 6 - AUTOVEICOLI - DATI TECNICI

I veicoli oggetto del presente appalto possono essere di proprietà o in uso all'Amministrazione a qualsiasi titolo, gratuito o oneroso, incluso il comodato.

Il parco autoveicoli del Comune di Rho è attualmente composto da 55 veicoli, 3 rimorchi, 1 macchina operatrice semovente (escavatore). I dati essenziali del parco veicoli di cui sopra sono riportati nell'allegato 1 del presente documento.

L'elenco potrà subire modifiche sia in ordine al numero dei veicoli sia alle tipologie dei mezzi (nel caso di rottamazioni o acquisti di nuovi veicoli).

ART. 7 - LUOGO DI ESECUZIONE

Al fine di garantire la piena efficienza e funzionalità del servizio oggetto del presente appalto, la ditta aggiudicataria dovrà essere dotata di una sede operativa situata ad una distanza dal centro di Rho, non superiore a km. 15 di percorso stradale; (per centro città si intende P.zza Visconti 23 - Rho).

E' ammessa la partecipazione di ditte, che avendo la sede amministrativa e operativa oltre i 15 chilometri, si impegnano a garantire, prima dell'esecuzione del contratto, l'avviamento di una officina entro il limite chilometrico di cui sopra. L'aggiudicazione avverrà dopo verifica positiva effettuata dalla stazione appaltante del requisito.

L'aggiudicazione avverrà dopo verifica positiva effettuata dalla stazione appaltante del requisito mediante prova su strada diretta e/o idonei programmi informatici disponibili (es. Google Maps, Tuttocittà, ViaMichelin,) con approssimazione del chilometraggio non superiore a 200 metri.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso dal contratto in caso di inadempienza, anche in caso di perdita di possesso della sede dell'officina in corso di esecuzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno e alle maggiori spese tramite l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 8 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La riparazione dovrà essere effettuata presso l'officina dell'aggiudicataria e sarà finalizzata all'eliminazione dei guasti, difetti e comunque di tutti gli inconvenienti che dovessero verificarsi.

Nella formulazione dell'offerta, la ditta deve valutare i sotto elencati servizi che la Stazione appaltante richiede a Suo carico:

- a) Di regola, ritirare gli automezzi in avaria o, comunque necessitanti l'intervento manutentivo, dalle strutture comunali o in qualsiasi sito nel territorio comunale curandone il trasporto alla propria officina con proprio personale. Il servizio di ritiro/consegna è da intendersi gratuito;
- b) Fornire assistenza straordinaria anche nei giorni prefestivi/festivi, comunicando i numeri di telefono di reperibilità;
- c) Comunicazione di altro centro di assistenza nel rispetto dei 15 chilometri a cui rivolgersi in caso di chiusura superiore a giorni 3.

Al verificarsi dell'evento del guasto, l'ufficio competente provvederà ad emettere una "bolla di lavoro" con indicato:

la marca, il modello, il numero di targa del veicolo e il servizio assegnatario del veicolo, data di consegna dell'automezzo, orario di uscita dalla sede, chilometraggio, descrizione dell'anomalia e/o dei lavori da eseguire.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a verificare la tipologia di anomalia, se meccanica o elettronica, anche con utilizzo di apparecchiature di diagnosi, e in caso di discordanza da quello descritto in bolla di lavoro, informare il referente comunale sulla reale anomalia.

Prima di procedere alla riparazione, la ditta aggiudicataria dovrà predisporre entro 2 gg. lavorativi dall'ora di consegna del veicolo, una "scheda di riparazione" (preventivo) con l'indicazione dei dati identificativi del veicolo, del costo degli interventi nonché dei tempi di riparazione, e di riconsegna del veicolo. Per quanto riguarda i ricambi, l'appaltatore nel preventivo dovrà indicare la marca e il codice del listino prezzi del produttore/ricambista.

I preventivi sono emessi a titolo gratuito anche in caso di non procedimento della riparazione. I preventivi rilasciati avranno una validità minima di 60 gg. solari.

n.b. nel preventivo dovrà evidenziarsi il costo del materiale da sostituire (ricambio, oli/lubrificanti ecc.) , il/i ribasso/i e il costo della manodopera offerti in sede di gara.

Centrale Unica di Committenza

La ditta dovrà provvedere esclusivamente ai lavori autorizzati dall'incaricato comunale; in caso di accertamento in fase di lavorazione, di ulteriori lavori, gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati dietro presentazione di un preventivo ri-aggiornato. Non saranno pagati i lavori effettuati senza la preventiva autorizzazione.

A fine lavori l'appaltatore è tenuto a comunicare la definizione dei lavori effettuati con contestuale consegna presso il magazzino comunale e/o altra sede definita. L'appaltatore dovrà emettere un documento/bolla di uscita con indicazione della data e dell'ora.

Il Comune di Rho si riserva la facoltà di verificare la perfetta esecuzione dei lavori nonché di far collaudare il veicolo mediante tecnici specializzati nel settore, appositamente incaricati. La verifica riguarderà sia la qualità della prestazione sia il modo di esecuzione della stessa. Pertanto a seguito di difetti riscontrati l'appaltatore è obbligato ad eliminarli a propria cura e spese. Qualora vengano riscontrate gravi inadempienze da parte dell'appaltatore, il Comune applicherà l'addebito del costo del tecnico specializzato incaricato alla verifica.

ART. 9 - PEZZI DI RICAMBIO

La ditta è tenuta ad effettuare la prestazione a regola d'arte, utilizzando le più moderne tecniche esistenti sul mercato, sostituendo le parti necessarie con materiale originale. Per originale si intendono quei materiali nuovi aventi lo stesso marchio commerciale del produttore dell'autovettura, ovvero di primo impianto. Viene consentito alla ditta, l'utilizzo di parti di ricambio equivalenti, in sostituzioni di quelle originali, purchè esse abbiano le stesse caratteristiche per dimensione, qualità di costruzione e prestazione e non abbiano un prezzo superiore di quelle originali. Nel preventivo si dovrà fare menzione se trattasi di ricambio originale o equivalente.

In caso di pezzo di ricambio non più ordinabile, perché non più in produzione, può essere ammesso il ricambio revisionato/rigenerato preventivamente autorizzato dal referente comunale del parco auto. Al ricambio revisionato/rigenerato non dovrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara. In tal caso la ditta dovrà allegare, nella bolla di lavoro, la ricevuta e/o fattura a comprova della fornitura di ricambio revisionato/rigenerato.

n.b. L'appaltatore dovrà dare prova che il ricambio non è più in produzione ovvero non più ordinabile.

Su richiesta dell'ufficio comunale, l'appaltatore dovrà esibire il ricambio guasto ovvero quello sostituito. Il ricambio potrà essere smaltito dopo 15 gg. dalla data di consegna del veicolo.

L'appaltatore si impegna a smaltire ai sensi delle vigenti norme di legge in materia di rifiuti ogni materiale/ricambio/prodotto derivante dalla riparazione eseguita.

ART. 10 - GARANZIE

Per quanto riguarda la garanzia si fa espresso rimando a quanto previsto dal D. Lgs. n. 2016 del 06/09/2005 in recepimento della direttiva europea 1999/44/CE.

Per quanto riguarda la qualità/diligenza dell'adempire alle riparazioni si fa espresso rimando a quanto previsto dal Codice Civile art. 1176 e 1490 e seguenti.

L'officina dell'appaltatore dovrà garantire indicativamente una operatività giornaliera durante un arco temporale che va dalle ore 08:00 alle ore 18:30 (da lunedì al venerdì).

La ditta aggiudicataria, per chiusura superiore a giorni 3, dovrà garantire il servizio tramite altra officina (l'ubicazione dell'officina di appoggio dovrà rispettare il requisito kilometrico per la partecipazione alla gara). La fatturazione sarà comunque a carico della ditta aggiudicataria con applicazione dei ribassi offerti in sede di gara).

ART. 11 - TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo necessario per l'esecuzione di ciascun intervento dovrà essere commisurato sulla base del tempario della casa costruttrice del veicolo in riparazione, ove esistente o del termine concordato con l'ufficio comunale. Ai fini di quanto sopra l'ufficio comunale potrà richiedere all'appaltatore visualizzazione dei tempari delle case costruttrici dei veicoli oggetto del presente appalto.

La durata della manodopera prestata non dovrà risultare superiore a quella necessaria riportata nel prontuario dei tempi di riparazione e di sostituzione di parte meccanica ed elettrica/elettronica delle case costruttrici, salvo motivata giustificazione.

Il servizio in questione dovrà tendere alla riduzione dei possibili "fermo macchina" portando a termine la riparazione nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 giorni lavorativi con parti di ricambio reperibili ed entro 8 giorni lavorativi con parti di ricambio da reperire.

L'eventuale riparazione che richiede un tempo di esecuzione più lungo rispetto ai termini sopraindicati dovrà essere motivata con l'indicazione del tempo necessario al ripristino del mezzo. (da indicare nel preventivo).

Il mancato rispetto delle tempistiche, in assenza di esplicita autorizzazione da parte del referente comunale, comporterà l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato.

I veicoli soggetti alla revisione di legge, prima di essere inoltrati presso il centro autorizzato, dovranno essere oggetto di verifica, in particolare, degli elementi ritenuti rilevanti per il regolare e positivo esito della revisione (luci, verifica pneumatici, cinture di sicurezza ecc).

ART. 12 - CONSEGNA DEL MEZZO E CUSTODIA DEI VEICOLI

L'introduzione del veicolo in officina, compresi i materiali in esso contenuti, implicano a carico del titolare tutte le responsabilità inerenti la custodia degli stessi ed in particolare la disciplina stabilita in materia dal Codice Civile. (art. 1768 del Codice Civile)

Il deposito in officina è gratuito.

L'uso della "Targa prova" per il servizio di ritiro e riconsegna veicolo implica a carico dell'appaltatore tutte le responsabilità inerenti eventuali sinistri che potrebbero verificarsi durante il percorso da e verso l'officina e viceversa, compreso l'eventuale utilizzo improprio del veicolo per scopi diversi dal servizio.

La riconsegna del veicolo dovrà essere eseguita presso la sede indicata dall'ufficio comunale con le dovute accortezze riguardo la chiusura del veicolo e consegna chiavi al personale dipendente.

ART. 13 - AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

Ai sensi dell'art. 105, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e smi l'appaltatore potrà affidare attività specifiche a lavoratori autonomi dietro apposita comunicazione effettuata alla stazione appaltante. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi se non per segmenti operativi specialistici.

ART. 14 - SUBAPPALTO

E' ammesso il sub-appalto ai sensi dell'art. 105 del Codice degli appalti.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub contratto, l'oggetto dello specifico servizio affidato, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n.136/2010.

Si rinvia all'art. 11 "Subappalto" del Disciplinare.

ART. 15 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE - POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle Prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Il Comune di Rho dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente Capitolato.

In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:

1. una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente Appalto, compresa:
 - la garanzia di responsabilità derivante da danni da interruzione di attività di Terzi;
 - la garanzia da danni da inquinamento accidentale.
 - la garanzia da danni a cose di terzi in ambito lavori.Si precisa che Il Comune di Rho deve considerarsi Terzo.
2. una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Capitolato con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro, con un limite per prestatore infortunato non inferiore ad € 2.500.000;

Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

Eventuali franchigie, scoperti e limiti di polizza rimarranno a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà trasmettere al Comune di Rho copia delle polizze di cui sopra - o relativa appendice di dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazioni - prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, nonché si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di proroga prima della scadenza di ogni periodo assicurativo.

L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di Assicurazione anche al Comune di Rho di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro comunque segnalato o avvenuto in danno di persone e/o cose e dovrà tenere aggiornato Il Comune di Rho di ogni sviluppo in merito. Il Comune di Rho provvederà ugualmente nei confronti dell'Appaltatore per le segnalazioni direttamente pervenute.

Resta inoltre inteso che l'Appaltatore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL - prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l'utilizzo e la circolazione di veicoli dell'Appaltatore nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.

ART. 16 - REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

L'appaltatore può presentare al Comune di Rho, l'istanza di revisione dei prezzi entro sessanta giorni dal termine di esecuzione contrattuale.

La revisione del prezzo viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, avvalendosi dei costi standard per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali utilizzando i dati forniti dall'ISTAT. L'operatività della revisione si attiverà dal secondo anno di esecuzione

contrattuale.

ART. 17 - CONDIZIONI DI CONTRATTO - GARANZIA PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.

L'appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizione di legge e regolamenti e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del presente capitolato art. 21 Risoluzione, art. 22 Recesso.

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n° 50 del 2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.

L'importo della garanzia è indicato nella misura pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

ART. 18 - PAGAMENTO

Il pagamento della fattura avverrà mediante mandato a 30 gg. dalla data di accettazione, previa liquidazione del responsabile di servizio competente, sempreché non siano pervenute segnalazioni o non sia stata constatata l'irregolarità o l'insufficienza del servizio.

L'Amministrazione comunale tratterà sui corrispettivi da corrispondere le somme afferenti alle penalità eventualmente applicate nel mese di riferimento.

Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto e alla regolare situazione contributiva dell'aggiudicataria.

In caso di emissione di fattura irregolare o di DURC non regolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione.

La fattura dovrà essere intestata al COMUNE DI RHO - P.zza Visconti, 23 - 20017 RHO (Mi) - P.IVA 00893240150 codice univoco per la fatturazione elettronica: UFIXOT.

Nella fattura dovrà essere indicato:

1. numero di CIG
2. numero e data della Determinazione di affidamento del servizio, capitolo e impegno di spesa;
3. numero di conto corrente, codice IBAN, nome della Banca e sede filiale

Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare, nei termini previsti dalla legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica e le generalità dei soggetti delegati ad operare (tracciabilità dei flussi finanziari)

ART. 19 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DELLE NORMATIVE VIGENTI DEL PERSONALE E DEL CONTRATTO

Per lo svolgimento del servizio l'appaltatore dovrà impiegare personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche o personale con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente, i cui contratti dovranno essere in regola con le normative di settore.

Centrale Unica di Committenza

L'appaltatore è tenuto all'integrale applicazione di tutte le leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dei contratti collettivi di categoria e degli accordi sindacali vigenti in materia salariale, previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul luogo di lavoro, sia nei confronti dei lavoratori dipendenti, sia nei confronti dei lavoratori con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente e se Società Cooperative, anche nei confronti dei soci, se impresa familiare anche nei confronti del dipendente familiare.

Tutti gli oneri degli adempimenti di cui sopra, sono a carico dell'appaltatore.

Il personale dell'appaltatore può venire a conoscenza di informazioni riservate. E' fatto obbligo al personale dell'appaltatore di non diffondere le informazioni di cui sia venuto in possesso durante l'attività prestata. Il personale rimane comunque vincolato al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale.

ART. 20 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DELLE NORMATIVE VIGENTI

Con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore è tenuto alla esatta osservanza delle norme stabilite dal presente capitolato tecnico, dell'offerta economica e dal Disciplinare e dichiara di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti le norme e le disposizioni attinenti l'appalto.

ART. 21 - PENALI IN CASO DI INADEMPIENZA

Le inadempienze, i ritardi, le irregolarità relativamente lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, dovranno essere contestati, alla ditta contraente, per iscritto a mezzo PEC.

L'appaltatore dovrà far pervenire, entro 3 giorni lavorativi, le proprie controdeduzioni.

Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Amministrazione comunale si riserva di applicare le seguenti penali (art. 1382 c.c.) in tutti i casi di inosservanza delle tipologie, frequenze e quantità delle prescrizioni del capitolato tecnico ovvero:

- per mancato ritiro del veicolo presso la sede comunale, entro 2 ore dalla chiamata del referente o dal termine stabilito con il referente comunale: €. 50,00. Per mancata restituzione del veicolo presso la sede comunale entro 2 ore dalla definizione dei lavori o dal termine stabilito con il referente comunale: €. 50,00;
- per ogni riparazione non eseguita a regola d'arte, può essere applicata una penale pari ad €. 100,00 oltre alla non contabilizzazione della riparazione;
- nel caso di utilizzo di ricambi non originali (ovvero ricambi equivalenti) non autorizzati dal referente comunale, può essere applicata una penale pari ad €. 100,00, oltre alla non contabilizzazione della parte di ricambio;
- nel caso in cui la ditta predisponga la bolla di lavoro mancante dell'indicazione dei lavori eseguiti, dei pezzi di ricambio sostituiti, delle ore di manodopera effettuati, dei chilometri rilevati al momento di accettazione della bolla, sarà applicata una penale pari a €. 50,00;

Le inadempienze e manchevolezze innanzi denunciate, devono intendersi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, pertanto in tutti gli altri casi di contestazione e disservizi non espressamente previsti ai punti precedenti, verrà applicata una penale variabile secondo la gravità delle infrazioni contestate, da un minimo di €. 10,00 ad un massimo di €. 1.000,00, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e *subendi* e la facoltà della stazione appaltante, di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dal presente capitolato.

Inoltre, qualora, dopo due tentativi di riparazione, il problema non venga risolto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rivolgersi al libero mercato (in danno), ovvero all'Appaltatore saranno addebitati i relativi costi ed eventualmente i danni derivati all'Amministrazione.

ART. 22 - RISOLUZIONE

Ferme le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ. nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, il servizio oggetto del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della L. 488/199 stipulata da Consip, dall'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli acquisti (Aria Spa), dal Centro aggregatore della città Metropolitana di Milano a condizioni di maggiore vantaggio economico per l'Amministrazione e il contraente non intenda adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli;
- b) Se nel giorno fissato e comunicato all'Appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione, così come indicato all'art.3;
- c) Inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro e correttezza contributiva;
- d) Inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- e) Inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- f) Inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- g) Subappalto non autorizzato;
- h) Nell'ipotesi prevista dall'art. 89, comma 9 del D.Lgs.50/2016 e smi;
- i) Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario /postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010;
- j) Ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
- k) Il contraente venga diffidato due volte con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- l) Nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche di una sola delle penali previste dal presente Capitolato;

E' facoltà dell'Amministrazione di:

- a) richiedere il risarcimento dei danni subiti
- b) nell'ipotesi di grave inadempimento, nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, di procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta del risarcimento danni.

ART. 23 - RECESSO UNILATERALE

Il recesso dal contratto è disciplinato dall'articolo 109 del Codice.

Fermi i casi di recesso obbligatorio, il Comune di Rho può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 "Recesso unilaterale del contratto" del codice civile.

Tale facoltà è esercitata mediante formale comunicazione all'appaltatore da parte del R.U.P., con posta elettronica certificata, da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali il Comune di Rho prende in consegna il servizio e ne verifica la regolarità.

Il preavviso di recesso indica le sopravvenute ragioni di pubblico interesse poste alla base del medesimo e prevede la facoltà, per l'appaltatore, di far pervenire memorie e documenti entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il recesso è assunto con atto motivato del Dirigente del Settore competente.

ART. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI - CLAUSOLA RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE DEI DATI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 2013 novembre 2017, n. 167, il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rho.

A seguito di aggiudicazione, e prima dell'avvio del servizio, il personale che verrà impiegato stabilmente



Centrale Unica di Committenza

nell'esecuzione del contratto oggetto di gara dovrà sottoscrivere una nota contenente la clausola di riservatezza e non divulgazione di tutti i dati di cui, nell'espletamento del servizio, potrebbe venire a conoscenza.

ART. 25 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

La fornitura sarà regolata dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materia di contabilità di Stato e di appalti di forniture e servizi. (D.lgs. n. 50/2016 e smi)

La partecipazione all'appalto, oggetto del presente capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti di cui sopra.

ART. 26 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Il foro di Milano è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere inerente al contratto.

ART. 27 - RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato speciale si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

.=.=.=.=.=.=..